

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II



UFFICIO DOTTORATO, ASSEGNI E BORSE DI STUDIO

Via G.C. Cortese, 29 - Palazzo degli Uffici - I piano - 80133 - NAPOLI -

Tel. 0812537627/836 - fax 0812537616

AMMISSIONE AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA DEL XXVI CICLO

1. ISCRIZIONE AL CORSO. Si ricorda che, così come previsto dall'articolo 8 del bando di concorso, le graduatorie finali dei corsi di dottorato di ricerca del XXVI ciclo, approvate con decreto rettorale, vengono affisse, entro il 30° giorno successivo alla data della prova orale, all'Albo Ufficiale dell'Ateneo, presente nel sito web di Ateneo all'indirizzo www.unina.it/studentididattica/postlaurea/dottorato/index.jsp. Tali modalità di pubblicazione rappresentano notifica ufficiale ai vincitori dei risultati concorsuali.

Coloro i quali sono risultati vincitori dei concorsi di ammissione ad uno dei corsi in argomento devono, **entro e non oltre i successivi 10 giorni dalla data di affissione della graduatoria, presentare o far pervenire - a pena di decadenza** - all'Ufficio Dottorato, Assegni e Borse di Studio - Palazzo degli Uffici dell'Ateneo, via Giulio Cesare Cortese, 29 - Napoli (giorni ed orari di ricevimento: lunedì, mercoledì, venerdì: 9.00 - 12.00; martedì e giovedì: 9.00 - 12.00 e 14.30 - 16.30) - la documentazione prevista dal bando di concorso, la cui modulistica è presente sul citato portale. Al modulo per l'iscrizione deve essere allegata una foto formato tessera ed una fotocopia di un documento di identità.

Nel caso in cui il dottorato sia articolato in indirizzi - così come previsto dal citato articolo 8, ultimo comma - l'ammissione ad un indirizzo avverrà secondo l'ordine della graduatoria e dell'opzione che ciascun avente diritto formulerà. Ugualmente, **l'attribuzione delle borse di studio verrà effettuato secondo l'ordine della graduatoria di ciascun indirizzo scaturente dalle opzioni effettuate.** Pertanto, nel modulo di iscrizione è necessario indicare le relative preferenze.

2. BORSA DI STUDIO. I vincitori di borsa di studio potranno usufruirne qualora siano in possesso dei requisiti previsti ed, in particolare, abbiano un reddito annuo personale complessivo non superiore ad euro 13.638,47. Il reddito annuo personale è riferito all'anno solare di maggiore erogazione della borsa (es.: borsa di studio a.a. 2010/2011 - anno solare 2011). A tal fine, all'inizio di ciascun anno di corso del dottorato, è necessario produrre un'autocertificazione sul reddito personale complessivo annuo il cui fac-simile è presente sul citato sito web. **La mancata presentazione dell'autocertificazione verrà intesa come rinuncia al godimento della borsa di studio per quell'anno.**

Coloro i quali non fruiscano per qualsiasi motivo della borsa sono tenuti al pagamento delle tasse universitarie, secondo le modalità indicate al punto 3.

La borsa di studio non può essere cumulata con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti. Inoltre, chi ha già usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato, anche per un solo anno, non può chiedere di fruirla una seconda volta.

L'importo della borsa, conferita ai sensi e con le modalità indicate nel bando di concorso, per ciascun anno di corso del dottorato, è, così come determinato dal D.M. 18.06.2008, di euro 13.638,47, al netto dei contributi previdenziali stabiliti dal citato decreto ministeriale e successive modificazioni ed integrazioni.

2.1. EROGAZIONE BORSA. L'erogazione dell'importo citato avverrà, di norma con rate bimestrali posticipate, previa attestazione di regolare frequenza da parte del Coordinatore del corso di dottorato che dovrà pervenire all'Ufficio sopra indicato, secondo il seguente calendario:

BIMESTRE	PRESENTAZIONE ATTESTATI	EROGAZIONE
rata 1 marzo/30 aprile	1 maggio /20 maggio	entro il 30 giugno
rata 1 maggio/30 giugno	1 luglio/10 luglio	entro il 30 agosto
rata 1 luglio/31 agosto	1 settembre/20 settembre	entro il 30 ottobre
rata 1 settembre/31 ottobre	1 novembre /20 novembre	entro il 30 dicembre
rata 1 novembre/31 dicembre	1 gennaio /20 gennaio	entro il 28 febbraio
rata 1 gennaio/28 febbraio	1 marzo/20 marzo	entro il 30 aprile

Qualora la suddetta attestazione dovesse pervenire all'Ufficio oltre i periodi sopra indicati la relativa rata sarà erogata congiuntamente alla rata successiva.

Il pagamento della borsa di studio avverrà tramite il Banco di Napoli S.p.A. (Agenzia n. 1 - Piazza L. Bovio - Napoli), Istituto cassiere dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. L'importo della borsa di studio potrà essere accreditato sul proprio c/c, aperto presso un Istituto di Credito sul territorio nazionale, previa richiesta scritta dell'interessato, se titolare del conto, il quale dovrà comunicare all'Ufficio Contabilità - sito presso l'Edificio Centrale

dell'Università, corso Umberto I - 40, 80134, Napoli, (0812537441/403, fax 0812537426) - le coordinate bancarie (codice IBAN).

2.2 CONTRIBUTO INPS. Le borse di studio in discorso sono assoggettate al versamento del contributo INPS a gestione separata, ex-art.2, comma 26, primo periodo, della L. 335/95 e successive modificazioni, di cui 2/3 a carico dell'Amministrazione ed 1/3 a carico del soggetto beneficiario.

E' necessario, pertanto, provvedere alla costituzione di una posizione contributiva INPS relativamente alla citata gestione separata.

La domanda di iscrizione deve essere presentata all'INPS utilizzando il modello in distribuzione presso tutte le sedi dell' Ente stesso. L'Istituto provvederà ad apporre apposita timbratura attestante la presentazione ed a rilasciarne copia.

Una volta adempiuto a tale operazione, il modello, recante la timbratura dell'INPS, dovrà essere consegnato all'Ufficio, per quanto concerne la compilazione del punto 5 del citato modello INPS, si indicano i dati relativi al "COMMITTENTE"; Università degli Studi di Napoli "Federico II" – Napoli – Corso Umberto I n. 40 - 80134 – codice fiscale : 00876220633.

L'eventuale inadempimento riguardante la costituzione della posizione contributiva non consentirà l'erogazione della borsa di studio.

3. AMMESSI AI CORSI SENZA BORSA DI STUDIO. Coloro i quali chiedono l'iscrizione al corso senza godere della borsa di studio, in quanto il posto ricoperto in graduatoria non prevede il conferimento della borsa o non hanno i requisiti per fruirla, dovranno provvedere al versamento delle tasse e dei contributi universitari per ciascun anno di corso.

Pertanto, l'iscrizione al primo anno di corso deve essere perfezionata consegnando all'Ufficio Dottorato, Assegni e Borse di Studio le ricevute di pagamento delle tasse e dei contributi entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di scadenza per effettuare l'iscrizione stessa, pena la decadenza, **Non si terrà conto delle documentazioni pervenute oltre il termine indicato, anche se spedite antecedentemente.**

4. NORME VARIE. 4. NORME VARIE. Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca può chiedere di essere collocato fin dall'inizio, e per tutta la durata del corso, in congedo straordinario per motivi di studio.

Qualora l'interessato ricopra un posto senza borsa di studio, o nel caso in cui rinunci alla borsa stessa, conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. L'amministrazione di appartenenza può concedere il predetto congedo, compatibilmente con le proprie esigenze. **Non hanno diritto al congedo straordinario di cui sopra, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca né i pubblici dipendenti che siano già stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo** (articolo 2, L. n.476/1984, così come integrato dall'articolo 52, comma 57, L. n.448/2001 e modificato dall'articolo 19, comma 3, della L. n. 240/2010).

Il pubblico dipendente può, in alternativa, usufruire della borsa di studio, qualora ne risulti assegnatario e laddove ricorrano le condizioni di reddito richieste.

Gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca possono essere impegnati dall'Università per lo svolgimento di una limitata e facoltativa collaborazione ad attività didattiche, che si svolga in modo sussidiario ed integrativo, senza oneri per il bilancio universitario. Tale collaborazione non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle università. Gli ammessi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere continuamente attività di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalità che saranno fissate dal collegio dei docenti.

Alla fine di ciascun anno gli ammessi ai corsi di dottorato avranno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione sull'attività e le ricerche svolte al collegio dei docenti, che ne curerà la conservazione e che, previa valutazione dell'assiduità e dell'operosità dimostrata dall'iscritto al corso, proporrà al Rettore l'esclusione ovvero il proseguimento del corso di dottorato di ricerca.

I dottorandi di ricerca possono svolgere periodi di formazione presso Università o Istituti di ricerca stranieri. Per periodi fino a sei mesi è richiesto il consenso del coordinatore del corso; per periodi superiori è necessaria la motivata deliberazione del collegio dei docenti. In nessun caso la permanenza all'estero può eccedere la metà del periodo previsto per il conseguimento del dottorato.

L'importo della borsa di studio sarà elevato del 50% in proporzione ed in relazione ai consentiti periodi di permanenza all'estero. Il pagamento per tali periodi avverrà previa consegna da parte dell'interessato di apposita attestazione rilasciata dall'istituzione estera, nella quale venga certificato l'effettivo svolgimento di attività di ricerca presso l'istituzione medesima.

L'iscrizione ad un corso di dottorato è incompatibile con qualsiasi altro corso universitario (laurea, laurea specialistica o magistrale, master 1° o 2° livello, specializzazione). Pertanto, gli altri corsi indicati devono essere sospesi dall'anno accademico di inizio del dottorato. La sospensione di un dottorato a favore di un altro dottorato non è, invece, possibile. In tal caso si dovrà necessariamente optare, definitivamente, a favore di uno dei due dottorati.

In deroga a quanto sopra specificato, l'ammissione a un corso di dottorato di ricerca comporta il diritto, per lo studente iscritto ad un corso di Master universitario, di chiedere che le attività formative del Master possano essere concluse ed essere riconosciute, laddove vi sia sufficiente congruenza scientifica, come percorso formativo sostitutivo del primo anno di attività del corso di dottorato (articolo 29, comma 6, del Regolamento Didattico di Ateneo), è consentita, inoltre, la frequenza congiunta del corso di specializzazione medica e del corso di dottorato di ricerca. In

caso di frequenza congiunta, la durata del corso di dottorato e' ridotta ad un minimo di due anni (articolo 19, comma 1, della L. n. 240/2010)